

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9482 del 11/05/2015

Sanzioni applicate per abusi di mercato - Ricorso in opposizione - Notifica e deposito - Sequenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9482 del 11/05/2015

In tema di sanzioni amministrative applicate per abusi di mercato, l'opponente deve notificare il ricorso alla CONSOB nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto e deve poi depositare il ricorso notificato presso la cancelleria della corte d'appello entro i trenta giorni successivi alla notifica, atteso che l'art. 187 septies del TUIF intende garantire all'autorità sanzionatoria l'immediata conoscenza dell'opposizione, ancor prima che del ricorso sia investito il giudice.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9482 del 11/05/2015